



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali finanziabili a valere sulle risorse della Misura 2.47

CHIARIMENTI

QUESITO n. 1

Il bando di misura 2.47 pubblicato da codesta Amministrazione, al paragrafo 11.1 tra le categorie di opere ammissibili non figurano direttamente quelle connesse alla realizzazione di impianti innovativi (innovazione tecnologica consisterebbe nell'impianto stesso al pari di un'attrezzatura innovativa). All'ultimo comma del medesimo paragrafo si legge *“Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*. Nel citato documento relativo alle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”* ovviamente, tra le spese ammissibili, esiste la possibilità di riconoscere le spese connesse alla realizzazione di impianti.

Al successivo paragrafo 11.2 del bando mentre viene consentito l'acquisto di macchinario solo se direttamente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del progetto *“acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto”*, mentre sembrerebbe esclusa la possibilità di riconoscere le spese relative alla realizzazione di impianti innovativi. L'uso del condizionale però è motivata, dalla richiesta della documentazione prevista al paragrafo 21, ed in particolare i documenti dal 12 al 22 si riferiscono alla realizzazione di opere anche *ex novo* giacché viene richiesto il titolo di possesso del terreno. Ciò illustrato si ritiene che, analogamente a quanto previsto per il riconoscimento delle spese sulle attrezzature (solo se direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto), anche nel caso di realizzazione di un impianto innovativo, nel suo complesso, le spese direttamente finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo, sia esse consistenti nell'acquisto di attrezzature, che nella realizzazione di opere quali ad esempio vasche, coperture, ed altri lavori murarie, siano spese ammesse. Dato il carattere di urgenza rivestito, in relazione alla data di scadenza del bando, si chiede un parere su quanto riportato nella presente richiesta.

RISPOSTA n. 1



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Nel bando della misura 2.47 pubblicato sulla G.U. n. 183 del 6 agosto 2019 al paragrafo 11.1, tra le categorie di opere ammissibili, non figurano le spese connesse alla realizzazione di impianti di produzione; mentre al successivo paragrafo 11.2, invece, si riporta che non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto di macchinari e di impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Alla luce di quanto espresso, si ritiene che le spese connesse alla realizzazione di impianti di produzione siano costi ammissibili a contributo, esclusivamente, nel caso in cui l'innovazione è relativa all'impianto stesso; in altre parole è l'impianto di produzione l'oggetto dell'innovazione; inoltre, così come già evidenziato nella richiesta di chiarimento, al paragrafo 21 del bando viene richiesta, per la presentazione dell'istanza, anche la documentazione occorrente qualora l'operazione preveda interventi su strutture e/o attrezzature, compreso i titoli di possesso di terreni su cui realizzare gli impianti ovvero strutture.